

Allegato 7

Norme tecniche di attuazione

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Gruppo di coordinamento

Coordinamento generale

Raffaele Rocco, coordinatore Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Coordinamento scientifico-operativo

Eliana Arletti

Redazione documento

Raffaele Rocco

Allegato 7: Norme tecniche di attuazione

Indice

	Pagina
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Inquadramento normativo	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione	1
Articolo 3 - Contenuti ed elaborati del Piano	2
Articolo 4 - Aggiornamento e modifiche del Piano	5
Articolo 5 - Strumenti di attuazione del Piano	6
Articolo 6 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano	7
Articolo 7 - Monitoraggio dei corpi idrici	7
Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al Piano e alla sua attuazione	7
TITOLO II – CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI REGIONALI	9
Articolo 9 - Classificazione dei corpi idrici	9
Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela	9
Articolo 11 - Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua	10
TITOLO III – FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO	11
Articolo 12 - Finalità del Piano	11
Articolo 13 - Obiettivi del Piano	12
Articolo 14 - Obiettivi di qualità ambientale	12
Articolo 15 - Obiettivi per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela	13
TITOLO IV – MISURE DEL PIANO	15
Articolo 16 – Misure del Piano	15

CAPO I - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei	16
Articolo 17 - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici	16
Articolo 18 - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali	17
Articolo 19 - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei	17
CAPO II - Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche	18
Articolo 20 - Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche	18
Articolo 21 - Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche	19
Articolo 22 - Misuratori della portata prelevata	22
Articolo 23 - Corso delle acque derivate	22
Articolo 24 - Deflusso ecologico	23
CAPO III - Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	24
Articolo 25 - Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	24
Articolo 26 - Disposizioni specifiche per la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	25
Articolo 27 – Disposizioni relative alla realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali	26
Articolo 28 - Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	26
CAPO IV - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici	27
Articolo 29 - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici	27
Articolo 30 - Misure per la carenza idrica	28

CAPO V - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie	28
Articolo 31 - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione	28
Articolo 32 - Misure di tutela delle zone di protezione e delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	29
Articolo 33 - Misure di tutela dell'ittiofauna	29
Articolo 34 - Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque	30
Articolo 35 - Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di neve programmata	31
Articolo 36 - Misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento	31
Articolo 37 - Aree non idonee ai prelievi idroelettrici	32
Articolo 38 - Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree non idonee	33
Articolo 39 – Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari	34
 CAPO VI - Misure conoscitive	 34
Articolo 40 - Misure conoscitive	34
 CAPO VII - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici	 36
Articolo 41 - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici	36
 TITOLO V – EFFETTI DEL PIANO E DELLE SUE NORME E GOVERNANCE DELLA RISORSA IDRICA	 37
Articolo 42 - Effetti del Piano e delle sue norme	37
Articolo 43 - Integrazione con il Programma Energetico Ambientale Regionale	38
Articolo 44 - Congruenza tra lo sviluppo urbano e il servizio idrico integrato	39
Articolo 45 - Strumenti di governance	39

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Inquadramento normativo

1. Il Piano di tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è lo strumento mediante il quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta disciplina la gestione delle risorse idriche in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, definendo misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa stessa, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici su di essa, e per il risanamento dei corpi idrici regionali.
2. Il PTA costituisce strumento di pianificazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano Territoriale e Paesistico regionale.
3. Il PTA è redatto in coerenza con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), approvato dal Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) con Delibera 3 marzo 2016, n. 1 e DPCM del 27 ottobre 2016, e con l'Atto di indirizzo per il coordinamento dei piani di tutela delle acque, approvato con Delibera del Comitato istituzionale dell'AdBPo 23 dicembre 2013, n.1.
4. Il PTA rappresenta la programmazione operativa di scala regionale del Piano di gestione distretto idrografico Po e dettaglia le informazioni contenute nel relativo programma di misure come indicato nell'Allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale 17 dicembre 2015, n. 7.
5. Il PTA sostituisce il Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, approvata l'8 febbraio 2006.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il PTA si applica a tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi specificati al Titolo III delle presenti norme.

Articolo 3 - Contenuti ed elaborati del PTA

Elaborato	Descrizione
Relazione generale	<p>Illustra le principali novità del PTA, la strategia adottata per rispondere alle nuove priorità e prospettive, lo stato di attuazione del PTA 2006, la sintesi dei risultati delle attività conoscitive, del programma delle misure individuate e delle altre componenti del PTA; le informazioni di dettaglio sono descritte nei 10 allegati.</p>
Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico	<p>Fornisce un aggiornamento delle caratteristiche del territorio regionale nel quale si contestualizzano le attività antropiche che possono incidere sullo stato ambientale dei corpi idrici (idrografia, clima, aree protette, cambiamenti climatici ecc.), descrive il processo di individuazione dei corpi idrici, il sistema di monitoraggio, le modalità di classificazione e lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Annessi:</p> <p>Annesso 1.1 Relazione sul calcolo delle portate per corpo idrico e schede idrografiche</p> <p>Annesso 1.2 Acque superficiali: rete di monitoraggio 2010-2015</p> <p>Annesso 1.3 Acque superficiali: codici dei siti di monitoraggio I e II Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po</p> <p>Annesso 1.4 Acque superficiali: metodologia di individuazione delle acque salmonicole</p> <p>Annesso 1.5 Acque superficiali: programmazione dei monitoraggi anni 2014-2019</p> <p>Annesso 1.6 Acque superficiali: classificazione dei corpi idrici superficiali a chiusura del I Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (2010 – 2015)</p> <p>Annesso 1.7 Acque superficiali: protocolli analitici</p>
Allegato 2: Determinanti, Pressioni, Stato,	<p>Sviluppa, in coerenza con il criterio utilizzato a livello distrettuale, l'approccio concettuale del modello "Determinanti Pressioni Stato Impatti Risposte - DPSIR", seguito a livello internazionale ed europeo per le analisi</p>

<p>Impatti e Risposte</p>	<p>ambientali. Nel documento sono analizzate le attività antropiche (Determinanti), i loro effetti sullo stato dei corpi idrici (Pressioni), lo stato di qualità di ciascun corpo idrico (Stato) e gli effetti su ecosistemi e salute (Impatti); viene quindi effettuata l'analisi del rischio e si traggono le indicazioni per le misure da attuare (Risposte). Comprende:</p> <p>Annesso 2.1 Individuazione delle potenziali significatività delle pressioni - schede metodologiche</p> <p>Annesso 2.2 Caratterizzazione dei corpi idrici e degli elementi DPSIR: Determinanti, Pressioni, Stato (con indicazione degli obiettivi e della classe di rischio), Impatti, Risposte (Misure del PTA)</p> <p>Annesso 2.3 Schede dei corpi idrici</p> <p>Annesso 2.4 Elenco degli indicatori di efficacia delle misure del PTA rispetto agli impatti delle pressioni significative</p> <p>Annesso 2.5 Schede degli impatti potenziali</p>
<p>Allegato 3: Registro delle aree protette</p>	<p>Contiene la raccolta delle aree del territorio regionale a cui è attribuita una protezione particolare, in funzione di specifiche norme comunitarie, per proteggere i corpi idrici in essi contenuti o le specie e gli habitat presenti che dipendono dall'ambiente acquatico.</p>
<p>Allegato 4: Obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici superficiali e sotterranei</p>	<p>Per ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo, vengono definiti gli obiettivi di qualità, sulla base del quadro normativo di riferimento, delle nuove conoscenze delle pressioni significative e della classificazione dello stato ambientale derivante dai monitoraggi condotti da ARPA Valle d'Aosta; sono inoltre definiti gli obiettivi da raggiungere in relazione ai Corpi idrici a specifica destinazione, alle Aree protette ed ai Corpi idrici fortemente modificati. Laddove opportuno viene proposta l'applicazione di proroghe/deroghe/esenzioni.</p>
<p>Allegato 5: Programma</p>	<p>Descrive le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate, necessarie a raggiungere, per i corpi idrici del territorio</p>

<p>operativo delle misure</p>	<p>regionale, gli obiettivi di qualità definiti in allegato 4, facendo riferimento a quanto previsto dal documento WFD Reporting <i>Guidance</i> 2016; rappresenta l'insieme strutturato delle risposte ai problemi insistenti sui corpi idrici identificati come a rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA o, per i corpi idrici già in stato di buono o di elevato, a rischio di deterioramento dello stato ambientale. Il Programma operativo integra le misure identificate come risposta alle nuove conoscenze e le misure delle precedenti programmazioni ritenute ancora valide; struttura le misure individuate per linee strategiche di tutela e sulla base della capacità di rispondere alle principali criticità identificate; definisce priorità, tempistica, costi di attuazione e fonti di finanziamento; definisce indicatori adeguati a valutare l'efficacia delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Negli annessi sono contenuti approfondimenti specifici:</p> <p>Annesso 5.1 Schede tecniche delle misure</p> <p>Annesso 5.2 Individuazione delle aree e dei corpi idrici indisponibili a nuove derivazioni a fini idroelettrici</p>
<p>Allegato 6: Analisi economica</p>	<p>Definisce il quadro economico-sociale, attuale e tendenziale, con riferimento ai principali usi dell'acqua, per sostenere l'individuazione delle misure da attuare, della loro combinazione in un programma operativo e delle scelte utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque.</p>
<p>Allegato 7: Norme tecniche di attuazione</p>	<p>Le NTA costituiscono l'insieme di obblighi e regole vincolanti per l'azione amministrativa, per gli enti pubblici e per i soggetti privati che operano sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con significativi aggiornamenti rispetto a quelle del PTA 2006, in seguito alle novità normative nazionali e regionali, nonché ai nuovi indirizzi pianificatori.</p>
<p>Allegato 8: Il processo di pianificazione partecipata</p>	<p>Descrive metodi e risultati del lavoro condiviso con i portatori di interesse, parti integranti del processo di costruzione del PTA: le strutture dell'amministrazione regionale, il mondo dell'impresa, le associazioni ambientaliste, la società civile, il settore professionale, della ricerca e della</p>

	<p>conoscenza.</p> <p>Le attività svolte sono descritte negli annessi:</p> <p>Annesso 8.1 Forum</p> <p>Annesso 8.2 Incontri bilaterali</p> <p>Annesso 8.3 Incontri tematici</p> <p>Annesso 8.4 Incontri informativi</p> <p>Annesso 8.5 Incontri con i Consorzi di Miglioramento Fondiario</p> <p>Annesso 8.6 Documento “Sintesi e proposte per l'aggiornamento del PTA”</p> <p>Annesso 8.7 Incontro organizzativo dei tavoli tecnici partecipati</p> <p>Annesso 8.8 Riunioni dei tavoli tecnici partecipati</p> <p>Annesso 8.9 “Relazione di sintesi delle attività svolte al 20 luglio 2017: documento e osservazioni dei portatori di interesse</p> <p>Annesso 8.10 Altri contributi dei portatori di interesse</p>
<p>Allegato 9: Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA</p>	<p>Illustra come le informazioni cartografiche e alfanumeriche gestite all'interno del PTA sono organizzate in una banca dati; è inoltre descritto il portale web istituzionale dove vengono rese disponibili al pubblico le informazioni contenute nella base dati distribuita del PTA.</p>
<p>Allegato 10: Rappresentazione cartografica del PTA</p>	<p>Nell'allegato sono raccolte le carte rappresentanti le informazioni, i dati di supporto per l'elaborazione del PTA ed i relativi risultati.</p>

Articolo 4 - Aggiornamento e modifiche del Piano

1. Il PTA è uno strumento dinamico che, attraverso una continua azione di monitoraggio delle misure adottate, verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso.

2. Le previsioni e le prescrizioni del PTA hanno valore a tempo indeterminato e sono verificate ogni anno in relazione allo stato di realizzazione delle misure programmate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi, all'aumento delle conoscenze nel settore e derivanti dal monitoraggio dei corpi idrici.
3. Il PTA è aggiornate ogni sei anni, in coerenza con il Piano di gestione del distretto idrografico del Po, ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del D.lgs. 152/2006.
4. Le disposizioni del PTA possono essere anche aggiornate e implementate con appositi provvedimenti della Giunta regionale secondo le seguenti procedure:
 - a) le varianti agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA, comportanti effetti rilevanti, sono approvate dalla Regione con la stessa procedura seguita per l'approvazione del piano stesso;
 - b) le modifiche e integrazioni agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA, conseguenti ad approfondimenti conoscitivi a opera della Regione e non aventi impatto significativo su quanto stabilito dal PTA, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 5 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Il PTA è attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia che, ciascuno negli ambiti di propria competenza, adottano gli atti di pianificazione, programmazione e di intervento utili ad realizzare gli indirizzi, gli obiettivi e le misure dal Piano.
2. La Giunta regionale approva specifiche direttive tecniche, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte sia agli enti locali sia ai tecnici per indirizzare e coordinare le azioni necessarie a dare concreta attuazione gli indirizzi, gli obiettivi e le misure dal Piano.
3. Al fine di sviluppare una cultura dell'acqua e del suo utilizzo sostenibile, l'azione regionale e degli enti locali deve assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato delle acque e dei suoi utilizzi, la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore attraverso la diffusione di guide normative e tecniche e la promozione di specifici processi educativi e formativi.

Articolo 6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTA

1. Il monitoraggio dell'attuazione del PTA, a partire dallo scenario di riferimento e dallo scenario di PTA, articolato in obiettivi ed misure, permette di verificare lo stato di attuazione del PTA sia in termini di variazione delle condizioni ambientali dei corpi idrici, sia come attuazione degli interventi programmatori prefissati.
2. Le risultanze dell'azione di monitoraggio dell'attuazione del PTA costituisce il riferimento di base per individuare le eventuali azioni correttive necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati (valutazione in itinere) e per costruire l'aggiornamento del PTA (valutazione ex post) secondo i tempi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006.
3. La Regione provvede ad effettuare il monitoraggio con cadenza annuale e secondo le modalità definite nell'Allegato 5 "Programma operativo delle misure".

Articolo 7 - Monitoraggio dei corpi idrici

1. Le attività di monitoraggio dei corpi idrici devono garantire l'acquisizione dei dati per una rappresentazione omogenea dello stato dei corpi idrici regionali e per consentire una valutazione della tendenza evolutiva conseguente all'attuazione degli interventi previsti, secondo gli obiettivi e le strategie definite dal PTA.
2. Le attività di monitoraggio sono svolte dall'ARPA VdA che, con l'ausilio anche delle informazioni dei dati raccolti dai diversi soggetti che operano nel settore, fornisce periodicamente quanto previsto al punto 1.

Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sviluppa ed aggiorna le conoscenze relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato qualitativo delle acque nell'ambito del Sistema Informativo delle Risorse Idriche in collaborazione con i Comuni, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), nonché il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM), attraverso specifici accordi per lo scambio e la condivisione dei dati.

2. Il Sistema Informativo delle Risorse Idriche, in collaborazione con le strutture degli enti locali, provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici e cura l'accreditamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie, sulla base delle indicazioni e delle esigenze di ciascuno.
3. Le attività connesse allo sviluppo del Sistema Informativo delle Risorse Idriche di supporto al PTA e alla sua attuazione sono definite nell'Allegato 9 "Il sistema informativo territoriale a supporto del PTA".

TITOLO II – CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI REGIONALI

Articolo 9 - Classificazione dei corpi idrici

1. L'analisi dello stato dei corpi idrici regionali è condotta, tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. 260/2010, attraverso l'impiego di specifici indicatori di pressione e di stato che consentono di formulare un giudizio complessivo dello stato di ciascun corpo idrico, come illustrato nell'Allegato 2 "Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte"
2. La valutazione dello stato dei corpi idrici regionali rappresentata dal PTA e periodicamente aggiornata, come indicato al successivo comma 3, descrive la base conoscitiva per esaminare ogni intervento specifico o uso del territorio che può interferire con gli ambiti oggetto di tutela da parte del piano stesso.
3. La rappresentazione dello stato dei corpi idrici è periodicamente aggiornata dalla struttura competente in materia di risorse idriche in relazione all'acquisizione di nuovi dati conoscitivi allo scopo di migliorare l'accuratezza delle valutazioni e il livello di conoscenza delle cause e dei fenomeni di degrado dei corpi idrici, in modo da acquisire maggiori elementi per l'implementazione e l'eventuale revisione delle misure programmate.
4. Per i corpi idrici, superficiali e sotterranei non classificati dal Piano, i livelli di qualità possono essere determinati dal proponente l'intervento attraverso la definizione degli indicatori di qualità ambientale stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006 e dal Piano stesso. In assenza di tale classificazione si attribuisce al corso d'acqua interessato lo stato di qualità ambientale "elevato" in assenza di pressioni puntuali significative; in tutti gli altri casi lo stato ambientale è da considerarsi "buono".

Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela

1. Il PTA individua, nell'Allegato 3 "Registro delle aree protette", aree del territorio regionale a cui è attribuita una protezione particolare, in funzione di specifiche norme comunitarie, per proteggere i corpi idrici in essi contenuti o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico:
 - a. le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano;

- b. le acque dolci idonee alla vita dei pesci;
 - c. le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie.
2. Sono considerate oggetto di tutela per proteggere le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico: i laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglacializzate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m.
 3. Ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152/2006 sono individuati i corpi idrici fortemente modificati indicati al capitolo 3 dell'Allegato 2, non essendo stati individuati corpi idrici artificiali.

Articolo 11 - Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua regionali sono stati classificati in categorie omogenee in relazione alla loro idoneità ad ospitare popolazioni ittiche, definita sia rispetto alle condizioni ecologiche complessive che alle potenzialità piscatorie dei diversi corpi idrici, come rappresentato nell'Annesso 1.4 dell'Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico.

TITOLO III – FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO

Articolo 12 – Finalità del Piano

1. Il PTA assicura la realizzazione di una politica integrata e sostenibile di tutela delle acque regionali in accordo con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e in conformità agli obiettivi e alle priorità di intervento stabilite dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in materia di risorse idriche, agli obiettivi strategici regionali e alle risultanze delle indagine condotte (Allegato 2 “Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte”).
2. L’azione regionale per la tutela delle risorse idriche deve svilupparsi in un’ottica di gestione sostenibile delle stesse secondo le seguenti finalità:
 - a. considerare il sistema acqua non solo limitato all’insieme dell’acqua e dell’areale di diretta interazione, ma come un complesso articolato tra risorsa idrica e territorio, interagente nel tempo e nello spazio, condizionato dalle attività umane, che direttamente ed indirettamente lo influenzano, anch’esse nel tempo e nello spazio, e dai cambiamenti climatici;
 - b. non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
 - c. promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori, con priorità per gli usi potabili e quindi agricoli, anche quale fattore fondamentale sugli effetti del cambiamento climatico, assicurando acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti e nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;
 - d. valorizzare l’uso economico della risorsa idrica a fini agricoli ed energetici in un’ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;
 - e. recuperare e salvaguardare le caratteristiche naturali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia o il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni;

- f. promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici per gli usi ricreativi, sportivi e turistici;
- g. sviluppare strumenti per la concertazione con le comunità locali e con i portatori di interesse, a livello di bacino/corso d'acqua, delle iniziative per l'uso della risorsa idrica e la risoluzione dei conflitti nell'uso dell'acqua, favorendo la partecipazione di tutti gli attori che utilizzano la risorsa definendo nuove procedure di concessione, in particolare per l'uso idroelettrico, che includano processi di partecipazione territoriale, per meglio coordinare valorizzazione economica della risorsa, tutela ambientale e ricadute socio-economiche per la collettività locale.

Articolo 13 – Obiettivi del Piano

- 1. In relazione alle principali problematiche ambientali rilevate, a quanto disposto dalla normativa in materia e per dare concreta attuazione alle finalità dell'azione regionale nel settore delle risorse idriche, si stabiliscono i seguenti obiettivi:
 - a. raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;
 - b. assicurare le condizioni per la tutela delle aree a specifica destinazione;
 - c. superare le lacune conoscitive;
 - d. puntare all'applicazione del principio del recupero dei costi.
- 2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti sono individuate nel Programma Operativo delle Misure (POM) (Allegato 5: Programma operativo delle misure) l'insieme delle misure da realizzare, tra loro integrate e coordinate nei diversi aspetti gestionali ed ecologici.

Articolo 14 - Obiettivi di qualità ambientale

- 1. Ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. 152/2006 devono essere perseguiti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
 - a. sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
 - b. sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato".

2. Gli obiettivi sono stabiliti per ciascun corpo idrico, anche se non classificato, e costituiscono finalità e indirizzo di valutazione per ogni attività tecnica e amministrativa che concerne tutti i corpi idrici, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato avente a oggetto interventi ed opere o attività da chiunque ispirato o realizzato non deve porsi in contrasto con gli obiettivi operativi fissati e non deve compromettere la possibilità di raggiungimento degli obiettivi stessi.
4. L'art. 77 del D.lgs. 152/2006 prevede delle specifiche esenzioni agli obiettivi riportati al comma 1. La Giunta regionale nel corso del sessennio individua i corpi idrici potenzialmente oggetto dell'esenzione, e sulla base dei risultati di studi e approfondimenti specifici, propone le conseguenti modifiche all'atto della revisione del PdGPO.
5. Le deroghe possibili alle condizioni di qualità ammesse per le acque a specifica destinazione sono quelle stabilite dalla normativa vigente secondo le procedure da essa fissate.

Articolo 15 - Obiettivi per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela

1. Al fine di proteggere i corpi idrici o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico che ricadono nelle aree a specifica destinazione e di particolare tutela del territorio regionale di cui all'articolo 10 sono individuati i seguenti obiettivi specifici di tutela:
 - a) Aree poste a protezione delle acque destinate al consumo umano Le acque messe a disposizione dei consumatori devono essere salubri e pulite e soddisfare i requisiti della Direttiva 98/83/CE recepita con il D.lgs. 31/2001.
 - b) Corpi idrici idonei alla vita dei pesci Si devono mantenere le condizioni di naturalità del deflusso, o migliorare le condizioni di deflusso se alterate e salvaguardare la naturale morfologia e struttura del substrato dei corsi d'acqua al fine di creare le condizioni idonee affinché si possano sviluppare le specie ittiche autoctone, in relazione a quanto stabilito anche

- dalla Carta di Idoneità Ittica (Annesso 1.4 dell'Allegato 1: Aggiornamento delle caratteristiche del bacino idrografico)
- c) Aree di interesse comunitario afferenti alla Rete Natura 2000 dalla cosiddetta Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) Si deve salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento e secondo le procedure in essa contenute.
- d) Corpi idrici dove si svolgono sport di acqua viva La qualità delle acque deve essere tale da non provocare pericoli per la salute umana quando si entra in contatto con esse.
- e) Corpi idrici sedi di riserve di pesca a cattura e no-kill Devono essere tutelate condizioni di qualità dei corpi idrici tali da garantire il mantenimento degli ecosistemi acquatici e ripariali funzionali alla vita dell'ittiofauna ed alle esigenze di fruizione e gestione.
- f) I laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglacializzate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del D.lgs. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m. Devono essere salvaguardate le caratteristiche naturali, ecologiche, geologiche e idrogeologiche dei luoghi funzionali alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.
- g) Corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 152/2016 L'obiettivo è il raggiungimento non del "buono stato", ma del "buon potenziale ecologico" (art. 77, comma 10-bis, punto a).

TITOLO IV – MISURE DEL PIANO

Articolo 16 – Misure del Piano

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti e dare concreta attuazione alle finalità dell'azione regionale sono individuate nel Programma Operativo delle Misure (POM) (Allegato 5: Programma operativo delle misure) l'insieme delle misure da realizzare, tra loro integrate e coordinate nei diversi aspetti gestionali ed ecologici.
2. Le misure sono organizzate da un punto di vista operativo per linea strategica di intervento, come risposta alle principali problematiche ambientali rilevate, e si articolano in:
 - a) misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - b) misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche
 - c) misure per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
 - d) misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - e) misure di tutela per aree e corpi idrici a specifica destinazione;
 - f) misure conoscitive;
 - g) misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici.
3. Per ciascuna area strategica si individuano sia misure principali sia quelle che concorrono alla risoluzione delle criticità pur appartenendo ad un'altra area.
4. Per ogni misura sono quindi definiti indicatori adeguati a valutare l'efficacia delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
5. Le misure nelle schede dell'Annesso 5.1 "Schede tecniche delle misure" dell'Allegato 5, sono descritte in modo sintetico evidenziando per lo più finalità e obiettivi: il loro sviluppo operativo, metodologico e tecnico sarà oggetto di specifici atti amministrativi attuativi approvati dalla Giunta regionale.
6. Le misure sono descritte nell'Annesso 5.1 – Schede tecniche delle misure – e negli articoli che seguono è indicato il riferimento alle schede di tale Annesso.

CAPO I - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Articolo 17 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

1. I prelievi di acqua dai corpi idrici superficiali devono essere compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici interessati, non devono compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano e devono assicurare condizioni di deflusso tali da salvaguardare:
 - a) la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
 - b) le strutture geomorfologiche del corso d'acqua e la presenza di una biocenosi in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano a valle del prelievo;
 - c) la conservazione delle componenti naturalistiche ed ambientali che caratterizzano i corpi idrici, in particolare per quelli di interesse ambientale e naturalistico.
2. I prelievi di acqua dalla falda ai fini dello scambio termico (geotermia) sono disciplinati da apposito atto amministrativo, in relazione in particolare alla reimmissione in falda delle acque prelevate (Articolo 34).
3. Le modalità con le quali è autorizzato il prelievo di acqua sono disciplinate secondo le procedure e le indicazioni stabilite in apposito atto amministrativo con riferimento alle seguenti misure:
 - a) KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio – Annesso 5.1 Scheda n. 8;
 - b) KTM07-P3-a030 Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni – Annesso 5.1 Scheda n. 9;
 - c) KTM07-P3-b033 Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica – Annesso 5.1 Scheda n. 10.
4. Per quanto riguarda i “Corpi idrici fortemente modificati” di cui all’art. 77 del D.lgs. 152/2006 devono essere individuate le misure di mitigazione necessarie per il conseguimento del “buon potenziale ecologico” (art. 77, comma 10-bis, punto a del D.lgs. 152/2006).

Articolo 18 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali

1. Al fine di mantenere lo stato qualitativo buono là dove esistente, o di conseguirlo là dove ancora non raggiunto, le misure individuate da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono:
 - a) migliorare la capacità di trattamento dei reflui idrici, il monitoraggio degli scarichi ed il controllo dell'applicazione della disciplina ("KTM01-P1-a001: Implementazione della disciplina per gli scarichi" – Annesso 5.1 Scheda n. 1) e, in particolare, eliminare scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite delle sostanze pericolose prioritarie indicate in tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06, come previsto dall'art. 78, comma 7, del D.lgs. 152/06;
 - b) ridurre e possibilmente eliminare l'uso di prodotti fitosanitari assicurando il monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee;
 - c) completare la realizzazione dei depuratori comprensoriali a servizio delle Unités des Communes Valdôtaines Valdigne, Mont-Rose e Mont-Cervin ("KTM01-P1-a003: Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE" – Annesso 5.1 Scheda n. 2).
2. La valutazione del rischio ambientale relativo al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del PTA connesso alle derivazioni idriche va effettuata secondo le metodologie individuate dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" – Annesso 5.1 Scheda n. 9.

Articolo 19 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei

1. Al fine di mantenere lo stato qualitativo buono là dove esistente, o di conseguirlo là dove ancora non raggiunto, le azioni da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono quelle indicate nella misura "KTM04-P1-a017 Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza" – Annesso 5.1 Scheda n. 3.

2. La valutazione del rischio ambientale relativo al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del PTA connesso alle derivazioni idriche va effettuata secondo le metodologie individuate dalla misura KTM07-P3-a030 “Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche” – Annesso 5.1 Scheda n. 9.

CAPO II - Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche

Articolo 20 – Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche

1. Per tutti i copri idrici, classificati e non, deve essere garantito l'uso sostenibile delle acque per non compromettere il patrimonio idrico regionale attraverso il razionale utilizzo della risorsa idrica, la riduzione dei fabbisogni, il risparmio, il riutilizzo e l'uso multiplo delle risorse.
2. L'utilizzo delle risorse idriche deve avvenire, con priorità per l'uso idropotabile prima e di quello agricolo poi, e i prelievi non devono eccedere il reale fabbisogno e devono essere funzionali ad un uso efficiente della risorsa.
3. Nell'esercizio delle derivazioni d'acqua pubblica a qualsiasi uso destinata:
 - a) la portata massima indicata negli atti concessori o subconcessori costituisce un limite alla portata derivabile e non può essere superata; il suo superamento determina in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'applicazione dei provvedimenti di sospensione come stabiliti dalla normativa vigente e all'articolo 21;
 - b) la portata media non costituisce un limite alla portata derivabile ed è indicata negli atti concessori o subconcessori ai soli fini della determinazione dell'ammontare del canone di cui all'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dei sovracanoni di cui, rispettivamente, all'articolo 53 del medesimo regio decreto e all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e di ogni eventuale canone aggiuntivo, qualora le derivazioni siano dotate di appositi sistemi di misurazione della portata a monte e a valle della derivazione stessa e attrezzati con sistemi di telelettura delle misure effettuate che consentono il controllo del rispetto dei prescritti rilasci, appositamente validate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche. In assenza dei sistemi di

misurazione, il superamento della portata media determina l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'applicazione dei provvedimenti di sospensione previsti dalla normativa vigente, oltre che il pagamento di eventuali canoni aggiuntivi, e all'articolo 21.

4. Nel settore irriguo, in particolare, devono essere verificati e assicurati gli effettivi fabbisogni irrigui dei comprensori agrari, anche in prospettiva futura, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedoclimatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.
5. I prelievi di acqua dai corsi d'acqua superficiale devono rispettare i rilasci delle portate di deflusso ecologico come definiti all'articolo 24 e con riferimento alla misura KTM07-P3-a029 "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" – Annesso 5.1 Scheda n. 8.

Articolo 21 – Misure amministrative per la tutela quantitativa delle risorse idriche

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933 si applicano esclusivamente ai prelievi d'acqua effettuati in assenza di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzativo, non trovando le stesse applicazione nei casi di mero superamento delle portate di esercizio indicate negli atti concessori o subconcessori. In tali ultimi casi, trovano applicazione, relativamente agli illeciti amministrativi accertati successivamente alla data di entrata in vigore del PTA, le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. I prelievi d'acqua relativi alle derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico eccedenti la portata media annua indicata negli atti concessori o subconcessori, desunti dai quantitativi di energia prodotta, sono assoggettati al pagamento di un canone aggiuntivo, ulteriore rispetto al canone e ai sovracani previsti dal r.d. 1775/1933 e dalla l. 959/1953, introitato nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
3. Il canone aggiuntivo è formato da due componenti, di cui una calcolata sulla base della potenza nominale ottenibile dalla portata media annua eccedente quella indicata negli atti concessori o subconcessori e la seconda pari a euro 0,002 per ogni kWh eccedente l'energia producibile, calcolata considerando il salto fiscale indicato negli atti concessori o subconcessori, un rendimento globale dell'impianto idroelettrico pari all'unità e un

funzionamento dell'impianto idroelettrico ininterrotto nel corso dell'anno alla potenza nominale media stabilita negli atti di autorizzazione .

4. Per la corretta quantificazione delle portate prelevate, medie e massime, ai fini della determinazione dell'ammontare dei canoni aggiuntivi di cui al comma 1, dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 21, comma 3, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche è autorizzata ad acquisire, dal gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica, i dati relativi all'energia prodotta dagli impianti.
5. Il prelievo d'acqua in quantità superiore alla portata massima individuata negli atti concessori o subconcessori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 4.000 a euro 30.000. Nel caso in cui il prelievo eccedente la portata massima non superi il 10 per cento del valore individuato negli atti concessori o subconcessori, la sanzione è pari a euro 2.000.
6. Il prelievo d'acqua in quantità superiore alla portata media annua individuata negli atti concessori o subconcessori, in assenza dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 20, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 10.000. Nel caso in cui il prelievo eccedente la portata massima non superi il 10 per cento del valore individuato negli atti concessori o subconcessori, la sanzione è pari a euro 1.000.
7. Il mancato rispetto dei valori di rilascio del deflusso minimo vitale previsti nel disciplinare di concessione o di subconcessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 20.000.
8. Il mancato rispetto delle condizioni previste nel disciplinare di concessione o di subconcessione, relative all'installazione di strumenti per la misura della portata derivata, per la limitazione della portata massima di prelievo e per la verifica del livello idrometrico a valle della derivazione comporta, in caso di mancata ottemperanza alla previa diffida ad adempiere da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
9. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche spetta la vigilanza e il

controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, anche avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, dei Comuni, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). All'irrogazione delle sanzioni provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi del presente comma. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

10. I prelievi d'acqua che, nell'arco di un triennio di esercizio della derivazione, eccedono per tre volte la portata massima individuata negli atti concessori o subconcessori comportano la sospensione dell'esercizio della derivazione nell'anno seguente al terzo superamento per un periodo compreso tra due e quattro mesi, tenuto conto dell'entità del superamento, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.
11. I prelievi d'acqua che, nell'arco di un triennio di esercizio della derivazione, in assenza dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 20, comma 3, eccedono per tre volte la portata media annua individuata negli atti concessori o subconcessori comportano la sospensione dell'esercizio della derivazione nell'anno seguente al terzo superamento per un periodo compreso tra due e quattro mesi, tenuto conto dell'entità del superamento, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.
12. Il mancato rispetto per tre volte consecutive, nell'arco di un triennio di esercizio della derivazione, dei valori di rilascio del deflusso minimo vitale previsti nel disciplinare di concessione o subconcessione comporta la sospensione dell'esercizio della derivazione nell'anno seguente al terzo accertamento per un periodo compreso tra uno e tre mesi, tenuto conto dell'entità della violazione commessa, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.
13. I provvedimenti di sospensione di cui al presente articolo sono adottati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di risorse idriche. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

Articolo 22 - Misuratori della portata prelevata

1. Tutti i punti di prelievo d'acqua sul territorio, a qualunque uso siano destinati, devono essere dotati di misuratore della portata d'acqua prelevata in corrispondenza dei punti di prelievo, in attuazione della normativa comunitaria di riferimento in materia di tutela delle acque di cui all'articolo 11, comma 3, della direttiva WFD 2000/60/CE e dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006, con riferimento alla misura KTM08-P3-b038 "Applicazione delle Linee guida statali applicabili al FEASR per la definizione di criteri omogenei per regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo" – Annesso 5.1 Scheda n. 11.
2. Per i sistemi derivatori esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, alimentati da una pluralità di punti di prelievo, possono essere installati misuratori della portata prelevata anche solo su alcune prese, a condizione che:
 - a) tutta l'acqua prelevata sia quantificata;
 - b) sia possibile distinguere tra la portata prelevata da acque superficiali e quella emunta da acque sotterranee.
3. Per i pozzi domestici, come definiti dall'art. 93 del RD 1775/1933, l'obbligo dell'installazione di cui al comma 1 è dovuto ai soli fini della definizione del bilancio idrico e della definizione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Articolo 23 – Couso delle acque derivate

1. Per le derivazioni già assentite e regolarmente realizzate e per i diritti di derivazione, con contestuale rilascio della concessione di derivazione stessa, al fine di favorire il couso delle acque già derivate per altro scopo, è ammessa la redistribuzione del volume medio annuo assentito, determinando sia la variazione della portata massima annua e della portata media annua derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo, se originariamente inferiore all'intero anno, a condizione che:
 - a) siano compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico;
 - b) siano adeguate le portate rilasciate alle portate di deflusso ecologico come stabilite;

- c) siano installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate;
2. Sono ammessi gli spostamenti delle opere di presa di diritti irrigui, con contestuale obbligo della totale e definitiva dismissione e ripristino dei luoghi, in altro punto ritenuto più idoneo dal punto di vista tecnico e ambientale.
 3. Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente per le variazioni delle autorizzazioni di derivazione di acqua. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni", Annesso 5.1 Scheda n. 9 , ma gli interventi devono comunque essere finalizzati a minimizzare l'impatto della derivazione stessa.

Articolo 24 - Deflusso ecologico

1. A valle di ogni opera di presa deve essere garantita una portata di acqua (deflusso ecologico) a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano, in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017 con la quale è stata adottata una specifica direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici finalizzata al mantenimento e/o al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello di distretto idrografico del fiume Po, che integra i dettami del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 ("Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi delle Direttiva 2000/60/CE.")
2. Le modalità di determinazione e di gestione della portata di deflusso ecologico sono stabilite, in accordo con quanto indicato nella misura KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, "Definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" – Annesso 5.1 Scheda n. 8, mediante uno specifico atto amministrativo.
3. Per i soli prelievi esclusivamente destinati ad usi irrigui o civici esistenti alla data di entrata in vigore del PTA situati su corsi d'acqua non classificati e riconducibili ai cosiddetti "antichi

diritti” non si applica alcun deflusso ecologico tenendo conto che il corso d’acqua ormai da secoli risulta modificato nel suo deflusso idraulico.

CAPO III - Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

Articolo 25 – Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. L’insieme delle azioni per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici, in termini di funzionalità ecologica e morfologia degli alvei, mediante interventi volti alla riqualificazione fluviale e al miglioramento dello stato ecologico e paesaggistico dei corsi d’acqua e della fruizione sociale e ricreativa degli stessi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di difesa dalle piene e di antropizzazione dei luoghi, sono riconducibili alle seguenti misure:
 - a) KTM14-P4-b088 Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione) – Annesso 5.1 Scheda n. 20
 - b) KTM05-P4-a018 Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica – Annesso 5.1 Scheda n. 4;
 - c) KTM050617-P4-a015 Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino – Annesso 5.1 Scheda n. 5;
 - d) KTM06-P4-a020 Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici – Annesso 5.1 Scheda n. 6;
 - e) KTM06-P4-b027 Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione dir. Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.) – Annesso 5.1 Scheda n. 7.

2. Oltre agli interventi di tipo strutturale indicati nelle misure di cui al comma 1, si individuano anche una serie di disposizioni amministrative e di vincoli nell'utilizzo del territorio del corpo idrico per:
 - a) la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
 - b) la realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali;
 - c) il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici.

Articolo 26 – Disposizioni specifiche per la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. Per tutti i corpi idrici superficiali, classificati e non, si deve assicurare la conservazione delle condizioni naturali degli stessi, compatibilmente con le esigenze derivanti dalle azioni di riduzione dei rischi idrogeologici delle medesime aree o di quelle poste a valle.
2. A tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture, comprese le trasformazioni o la destinazione dei luoghi a scopo agricolo (incluse le attività accessorie quali concimaie, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento di letame) fino ad una distanza di metri 15 dalla sponda naturale dei corpi idrici superficiali classificati e non e di 10 metri da quelle artificiali, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali. In tali aree e compatibilmente con la disciplina d'uso delle fasce fluviali, dei laghi e delle zone umide, è ammessa la realizzazione degli interventi di protezione dalle piene, per il prelievo delle acque, di sentieri e di limitate strutture accessorie destinati all'escursione, di strutture destinate all'utilizzo ricreativo e sportivo dei corpi idrici stessi, previa verifica della compatibilità degli interventi con la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e naturalistiche dei corpi idrici.
3. In sede di pianificazione territoriale comunale a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, laghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture in una fascia di 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali classificati e non, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.

Articolo 27 – Disposizioni relative alla realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali

1. Ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve, compatibilmente con la finalità degli interventi stessi e le modalità realizzative dell'intervento stesso, salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico, limitare le alterazioni delle caratteristiche morfologiche e naturali e prevedere specifiche azioni di mitigazione degli effetti, in particolare per quanto riguarda l'ittiofauna.
2. La progettazione di un intervento significativo in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali regionali deve essere preceduta da una verifica di coerenza con le misure di tutela e salvaguardia della qualità ecologica del reticolo fluviale e delle possibili ripercussioni negative e deve essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica.
3. Ogni intervento che interessa l'alveo di un corso d'acqua, comprese le sponde, deve essere preventivamente autorizzato dalla competente struttura regionale in materia di risorse idriche che valuta l'intervento in relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2 e alla sua coerenza con gli obiettivi fissati e con le indicazioni definite per tali obiettivi. Ove l'intervento sia realizzato dalle strutture competenti per la realizzazione delle opere idrauliche, della valutazione di cui ai punti 1 e 2, deve essere dato atto nel provvedimento di approvazione del progetto.

Articolo 28 – Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. Per le fasce A e B di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 11/1998 gli interventi ammissibili individuati dai provvedimenti attuativi della legge regionale n. 11/1998, devono essere compatibili con i seguenti indirizzi di tutela ambientale:
 - a) ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b) mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, compatibilmente con le condizioni di sicurezza idraulica e con le interferenze antropiche esistenti;

- c) recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo per favorire l'evoluzione naturale del corso d'acqua;
- d) mantenimento o miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area e assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

CAPO IV - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Articolo 29 – Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

1. L'adattamento ai cambiamenti climatici richiede che siano definite nuove modalità di gestione, anche come evoluzione ed integrazione di quelle già in atto, in grado di integrare capacità di analisi e di decisione multi settoriale al fine di assicurare comunque l'approvvigionamento idrico difronte all'evoluzione delle disponibilità idriche come si stanno manifestando.
2. Le azioni di adattamento dovranno svilupparsi secondo un approccio partecipativo, dovendo coinvolgere molti decisori e gruppi di interesse.
3. Le soluzioni tecniche e metodologiche da adottarsi richiedono una capacità di pianificazione e programmazione integrata e intersettoriale delle azioni da sviluppare secondo orizzonti temporali a medio e lungo termine per assicurare un'adeguata gestione del processo di adeguamento nel settore idrico.
4. Le singole misure devono considerare e adeguarsi alle singole condizioni locali per tenere conto delle esperienze e delle problematiche dei territorio.
5. Nel settore irriguo, per fare fronte alle mutate condizioni delle aree da irrigare e alla variazione di disponibilità delle risorse idriche nel corso dell'anno, è ammessa la rivalutazione dei prelievi e l'estensione del periodo di derivazione al fine di adeguarli alle esigenze secondo procedure che saranno definite con specifico atto della Giunta regionale. Le variazioni non devono pregiudicare i diritti di terzi, devono essere coerenti con gli obiettivi di qualità fissati per il corpo idrico interessato, compatibilmente con la necessità di soddisfare le esigenze irrigue, devono essere installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate e deve essere stabilita una portata di deflusso

ecologico, anche variabile nel corso del periodo annuale di derivazione per tenere conto delle esigenze di irrigazione in funzione alle portate naturali del corso d'acqua.

6. L'individuazione di specifiche misure per adattare le politiche di tutela delle acque regionali alle modifiche climatiche in atto è subordinata alla realizzazione di una serie di altre misure come indicato al capitolo 2.4 dell'Allegato 5 "Programma operativo delle misure".

Articolo 30 – Misure per la carenza idrica

1. Al fine di fronteggiare situazioni di carenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, la Regione definisce un programma di azione contenente:
 - a) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
 - b) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
 - c) le misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale;
 - d) le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità in relazione alle esigenze idriche del territorio, individuando le misure di mitigazione necessarie ove fosse necessario intervenire nelle aree di cui all'articolo 10, comma 2.

CAPO V - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie

Articolo 31 - Misure di tutela per corpo idrici e aree a specifica destinazione

1. Al fine di proteggere i corpi idrici o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico e ricadono in aree del territorio regionale sono individuate specifiche misure di tutela:
 - a) per le aree di cui all'Allegato 3 "Registro delle aree protette":
 - i. le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano

- ii. le acque dolci idonee alla vita dei pesci;
 - iii. le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie;
- b) per l'ittiofauna;
 - c) per le aree sensibili;
 - d) per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa;
 - e) nel caso della restituzione delle acque;
 - f) per i corpi idrici a destinazione particolare;
 - g) delle acque destinate alla produzione di neve programmata;
2. In attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite misure di tutela per aree specifiche classificate come non idonee alla realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico.

Articolo 32 - Misure di tutela delle zone di protezione e delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. Le azioni previste per assicurare la migliore tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, sono illustrate nella misura KTM13-P1-a044 "Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" – Annesso 5.1 Scheda n. 13 – che prevede l'applicazione alle nuove domande di derivazione e a quelle di riconoscimento dei diritti di derivazione per uso potabile di specifiche procedure che saranno definite con un apposito atto amministrativo, con il quale sono individuate anche le attività ammissibili compatibili con la salvaguardia della qualità ad uso potabile nell'ambito della perimetrazione dell'area delle aree di protezione.

Articolo 33 - Misure di tutela dell'ittiofauna

1. La tutela della qualità ambientale delle acque salmonicole che ricadono all'interno delle aree naturali protette è assicurata dalle misure relative all'indisponibilità a nuovi prelievi, come definita all'articolo 37.

2. Per le restanti acque salmonicole, alle valutazioni di derivazione di acqua si dovranno applicare parametri più cautelativi nella determinazione del deflusso ecologico e nella valutazione del rischio ambientale.
3. Ogni intervento nell'alveo dei corpi idrici regionali deve assicurare il mantenimento delle condizioni del popolamento ittico e di idoneità ittica del corpo idrico e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi, così come rilevato nella pianificazione regionale di settore, in particolare: carta ittica, carta di idoneità ittica e sulla base di analisi puntuali.
4. Ogni attività in alveo (escavazione, ricalibratura, arginature, movimenti idraulici per la manutenzione degli invasi), con particolare riferimento alla Dora Baltea, deve tutelare prioritariamente la riproduzione naturale e prevedere azioni volte alla mitigazione degli effetti, nei casi in cui la realizzazione di specifici interventi risulti necessaria proprio nei periodi di maggiore vulnerabilità per la fauna ittica.
5. L'autorizzazione alla realizzazione di interventi è subordinata alla valutazione dell'idoneità ittica del corpo idrico, delle effettive caratteristiche del tratto oggetto dei lavori, dello stato attuale e potenziale delle popolazioni ittiche interessate e delle metodologie operative adottate, nonché alla determinazione delle misure di mitigazione degli impatti temporanei e permanenti e della loro localizzazione (in situ o ex situ). Obiettivo è consentire il buon esito della riproduzione naturale, in particolare nei corpi idrici ad elevata e buona idoneità ittica o sede di popolazioni pregiate con presenza di individui autoctoni. Nei restanti corpi idrici, obiettivo è la possibilità di mettere in atto un efficace piano di immissioni di fauna ittica a compensazione del mancato reclutamento naturale.

Articolo 34 - Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque

1. Le acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché quelle derivanti da sondaggi o perforazioni, quando sono restituite nei corpi idrici superficiali devono avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico ricettore che possano compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano.
2. Le acque prelevate dalla falda sotterranea possono essere ri-immesse nella stessa salvaguardando le condizioni chimico-fisiche e ambientali del corpo idrico ricettore.

3. La restituzione di acqua proveniente da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente deve essere realizzata e gestita in modo tale da non determinare:
 - repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore in corrispondenza della sezione di immissione;
 - fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
4. La restituzione di acqua proveniente da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo anche solo giornaliero deve avvenire attraverso dispositivi di demodulazione delle portate e deve comunque rispettare le condizioni di cui al comma 3. Sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione a condizione che le variazioni di portata non siano dannose per l'ambiente idrico e che le stesse risultino compatibili con le legittime utilizzazioni di valle; in tali casi potrà essere imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.

Articolo 35 - Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di neve programmata

1. Per la produzione di neve programmata può essere utilizzata solo acqua con caratteristiche chimiche e microbiologiche tali da non costituire fonte di inquinamento e danni al territorio e alla salute.

Articolo 36 - Misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento

1. Nei siti in condizioni di riferimento di cui all'allegato 2 del D.M. 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo») e nell'area circostante agli stessi, è vietato qualsiasi intervento che possa causare una modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, idro-morfologica e chimico-fisica.

Articolo 37 – Aree non idonee ai prelievi idroelettrici

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, si individuano le seguenti aree non idonee alla realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico:
 - a. i bacini afferenti ai siti della rete nucleo dell'ARPA
 - b. i corsi d'acqua inseriti nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e nel Parco Naturale del Mont Avic compresi i corpi idrici/ corsi d'acqua posti sui confini del Parco o nella fascia di 10 metri dal confine del parco;
 - c. i corsi d'acqua nelle riserve naturalistiche, SIC e ZPS per le quali l'acqua rappresenta una componente caratterizzante la tutela imposta o che sono individuati quali acque salmonicole (Allegato 1, Annesso 1.4).
2. I corsi d'acqua che si trovano nelle aree di vincolo e di tutela sono indicati nell'Annesso 5.2 "Individuazione delle aree e dei corpi idrici indisponibili a nuove derivazioni" dell'Allegato 5: Programma operativo delle misure.
3. I corsi d'acqua risultano vincolati nella loro interezza anche se su di essi non sono stati classificati corpi idrici. Il corpo idrico è vincolato nella sua interezza anche se non completamente inserito nell'area, il corso d'acqua per almeno 50 metri a valle del confine dell'area.
4. In relazione alle aree poste a monte delle aree di cui al punto 2, che garantiscono il naturale apporto idrico all'habitat stesso, devono essere evitati gli interventi di prelievo idrico e di alterazione morfologica tali da compromettere o alterare in modo significativo gli habitat delle aree di cui al punto 2.
5. I prelievi e le modificazioni morfologiche sono ammesse previa valutazione specifica degli effetti sullo stato di conservazione dei tratti tutelati.
6. Le restituzioni di acqua prelevate (con le modalità definite nella disciplina di concessione di derivazione e sempre che siano rispettati gli obiettivi di qualità ambientale) nello stesso corso

d'acqua deve essere effettuata a monte degli habitat sensibili ad una distanza tale da evitare qualunque alterazione agli habitat a valle.

Articolo 38 – Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree non idonee

1. Sono ammessi nuovi prelievi di acqua (sono considerati nuovi prelievi di acqua quelli per i quali è necessario realizzare opere di captazione o attrezzare punti di prelievo, in entrambi i casi in via definitiva oppure temporanea, non esistenti precedentemente o non riferibili a diritti di derivazione storica, ancorché non più eserciti) dai corpi idrici o corsi d'acqua ubicati nei siti non idonei, se compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico, solo se destinati:
 - a) al consumo umano;
 - b) alla produzione di energia elettrica alle seguenti condizioni, da verificarsi congiuntamente:
 - i. nel limite massimo di 20 kW di potenza media annua);
 - ii. da destinarsi solo all'autoconsumo;
 - iii. in casi di isolamento (si intendono come casi di isolamento i punti dove non esiste la rete elettrica e dove un eventuale allacciamento alla rete esistente risulti sotto il profilo ambientale e sotto quello tecnico o economico non sostenibile e conveniente);
 - c) all'irrigazione di aree poste all'interno o a cavallo dei confini oppure ad una distanza dai confini (misurata lungo il corso d'acqua) inferiore a metri 100 delle aree non idonee;
 - d) agli utilizzi temporanei (quali cantieri, manifestazioni, eventi..)
2. Con riferimento alle derivazioni esistenti, nei siti non idonei sono ammessi:
 - a) gli interventi che non modificano i periodi di prelievo di acqua e/o i valori massimo e medio di prelievo già assentiti o il valore di diritto storico di prelievo per quelli irrigui finalizzati alla manutenzione, ristrutturazione, miglioramento degli impianti di derivazione e di produzione;
 - b) la rimodulazione dei prelievi nel corso dell'anno del volume medio annuo complessivo di acqua assentito; la rimodulazione della redistribuzione del volume medio annuo assentito può determinare sia la variazione della portata massima annua e della portata media

annua derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo se originariamente inferiore all'intero anno, a condizione che:

- a) siano compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico;
- b) siano adeguate le portate rilasciate alle portate di deflusso ecologico come stabilite dal PTA;
- c) siano installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate.

Articolo 39 – Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari

1. Per i corpi idrici di cui all'art. 10, comma 2, non sono ammessi interventi di prelievo idrico e di alterazione morfologica, chimico-fisica e della qualità biologica tali da compromettere o alterare in modo significativo gli habitat, fatto salvo quanto disposto dalle norme di pianificazione territoriale regionale vigenti e devono essere evitate le alterazioni tali da compromettere il naturale apporto idrico agli habitat presenti in loco o posti più a valle connessi alla presenza dell'acqua.
2. Ogni intervento nei corpi idrici di cui al punto 1 deve essere preceduto da una valutazione specifica degli effetti sullo stato di conservazione dei corpi idrici e delle aree circostanti, sulle possibili alterazioni alle componenti naturali di tali contesti e sulle misure di mitigazione degli effetti dell'intervento stesso.
3. Misure analoghe a quanto previsto al punto 3 sono da adottarsi nel caso in cui, nel corso di un'istruttoria di un intervento, dovessero emergere evidenze di aree caratterizzate da una presenza di acqua tale da costituire habitat di rilevanza naturale e paesaggistica .
4. Sono fatti salvi gli interventi di cui all'art. 30 comma 1, lett d).

CAPO VI - Misure conoscitive

Articolo 40 – Misure conoscitive

1. La complessità delle tematiche connesse alla tutela delle risorse idriche impongono l'adozione di specifiche misure volte ad aumentare e migliorare la conoscenza sui meccanismi che governano il sistema delle risorse idriche e le sue interazioni tra le diverse componenti.

2. Il tema dell'aumento della conoscenza è trasversale a differenti problematiche ambientali e le misure individuate per superare, attraverso l'attuazione sinergica e in coordinamento con le altre misure di piano, il divario di conoscenze sono:
- a) KTM14-P3-b081 Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico - Annesso 5.1 Scheda n. 14
 - b) KTM14-P3P4-a051 Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale – Annesso 5.1 Scheda n. 15
 - c) KTM14-P4-a047 Elaborazioni di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino – Annesso 5.1 Scheda n. 16
 - d) KTM14-P4-a049 Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico – Annesso 5.1 Scheda n. 17
 - e) KTM14-P4-a072 Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000 – Annesso 5.1 Scheda n. 18
 - f) KTM14-P4-b083 Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici – Annesso 5.1 Scheda n. 19
 - g) KTM14-P4-b088 Monitoraggio della situazione territoriale delle scale di risalita per la fauna ittica (analisi del funzionamento delle esistenti e censimento delle necessità di riconnessione) – Annesso 5.1 Scheda n. 20
 - h) KTM14-P5-a059 Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano – Annesso 5.1 Scheda n. 21
 - i) KTM14-P5-a068 Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time – Annesso 5.1 Scheda n. 22

CAPO VII - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici

Articolo 41 - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici

1. Il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, sancito dall'articolo 119 - Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, del D.lgs. 152/2006, è sviluppato nella misura: KTM091011-P5-b117 - Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" – Annesso 5.1 Scheda n. 12 - e va posto in relazione anche ai risultati della misura KTM14-P4-b083 Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici – Annesso 5.1 Scheda n. 19.

TITOLO V – EFFETTI DEL PIANO E DELLE SUE NORME E GOVERNANCE DELLA RISORSA IDRICA

Articolo 42 - Effetti del Piano e delle sue norme

1. Il Piano costituisce il quadro di riferimento necessario per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività che hanno attinenza o interferiscono con le risorse idriche e gli ambienti connessi, dettando criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione e di gestione del territorio, compatibili con gli obiettivi del Piano stesso.
2. Nell'elaborazione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione regionale di settore e comunali devono essere individuate le misure da adottare per renderli coerenti e sinergici con i contenuti e gli obiettivi del Piano al fine di perseguire gli obiettivi di cui al titolo III.
3. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla-osta o di consenso comunque denominati, ivi compresi quelli assentiti per silenzio, che, a qualunque titolo, possano avere ripercussioni sullo stato della risorsa idrica, non possono consentire la realizzazione di opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del Piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.
4. Le determinazioni del PTA si applicano dalla data della sua approvazione a tutti i procedimenti per i quali non è stato ancora approvato l'atto conclusivo oppure l'assenso precedentemente espresso debba essere rinnovato, in quanto sono scaduti i termini di validità anche nel caso in cui trattasi di un parere o di un'autorizzazione endoprocedimentale, oppure debba essere variato in modo sostanziale.
5. Qualora sussistano contrasti tra le diverse parti del PTA, sono da ritenersi prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti ai quali esse fanno esplicito riferimento.
6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti norme contenute nella legislazione in vigore, ivi comprese quelle in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello

regionale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio, compreso il Piano regionale territoriale e paesistico.

Articolo 43 - Integrazione con il Programma Energetico Ambientale Regionale

1. Al fine di garantire la compatibilità degli obiettivi del Piano con quelli di raggiungimento delle quote di produzione di energia da fonti rinnovabili, vengono individuate le seguenti linee di intervento:
 - a. favorire gli interventi che consentono di incrementare la produzione degli impianti idroelettrici esistenti;
 - b. prediligere, nel caso di progetti di nuovi impianti idroelettrici, di rinnovo o varianti sostanziali alle concessioni esistenti, a seguito di valutazioni sito-specifiche, proposte progettuali che a parità di risorsa idrica utilizzata, ottengano la migliore prestazione in termini di forza motrice producibile (potenza nominale di concessione) e minimizzino gli impatti cumulativi degli impianti sul territorio,
 - c. prediligere soluzioni progettuali che prevedano la realizzazione di opere di presa, adduzione, condotta, utilizzazione e restituzione che:
 - siano inserite nel contesto paesaggistico e il più possibile interrato;
 - offrano migliori condizioni di rilascio negli alvei in relazione allo stato del corpo idrico;
 - siano finalizzate all'utilizzazione per forza motrice di salti idraulici già esistenti senza incremento della discontinuità idromorfologica;
 - prevedano la realizzazione di idonee opere per la salvaguardia dell'ittiofauna in relazione agli obiettivi di tutela ittica per i diversi tratti di corso d'acqua.
2. L'individuazione delle Aree non idonee ai prelievi idroelettrici di cui all'art. 37 costituisce variante al Programma Energetico Ambientale Regionale in attuazione di quanto previsto all'art. 12 comma 10 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del decreto 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 44 - Congruenza tra lo sviluppo urbano e il servizio idrico integrato

1. Gli strumenti di pianificazione comunale per il governo del territorio e gli strumenti di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, per le parti di interesse comune, devono essere tra loro coordinati e coerenti.
2. Nello specifico, i comuni, nella redazione dei PRG e delle loro varianti, assicurano obbligatoriamente che le previsioni di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova urbanizzazione siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato. In caso di nuove urbanizzazioni, deve essere garantita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Articolo 45 – Strumenti di governance

1. I processi di attuazione delle misure previste dal PTA devono prevedere un ruolo centrale della partecipazione pubblica per una governance locale efficiente ed efficace, come definito dagli standard e dalle più recenti linee guida del Consiglio d'Europa. Allo stesso modo devono essere sviluppati gli strumenti necessari per il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder nel processo decisionale, nonché nella scelta di strategie e azioni per diversi livelli di coinvolgimento e differenti fasi del processo decisionale.
2. Al fine di contribuire ad un'efficace e omogenea attuazione sul territorio delle politiche, degli indirizzi e delle misure previsti dal PTA la Regione attiva un'apposita cabina di regia sul tema delle risorse idriche in cui saranno coinvolti i soggetti Pubblici aventi competenza e responsabilità nell'attuazione delle pertinenti politiche Regionali, nonché i rappresentanti dei portatori di interesse privati aventi competenze e responsabilità in materia. La Cabina di Regia sarà attivata per specifiche e prioritarie tematiche, sia in relazione alle problematiche di integrazione delle politiche regionali con le diverse politiche settoriali che hanno incidenza sulla gestione delle risorse idriche sia in relazione al coordinamento dei soggetti che operano sul territorio.
3. I Contratti di fiume, ai sensi dell'art. 68bis del D.lgs. 152/2006 e del comma 7, sono strumenti finalizzati al raggiungimento, contestuale ed integrato, degli obiettivi delle presenti Norme e alla diminuzione del rischio idraulico.